



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 6 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 2011, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* I ricorrenti riferiscono di avere acquistato, mediante operazioni disposte dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni e obbligazioni dello stesso intermediario per un controvalore complessivo di € 50.007,60 (€ 25.003,80 per ciascun ricorrente). Essi contestano all'intermediario convenuto di avere raccomandato loro operazioni non adeguate, precisando di essere rispettivamente un marittimo e una sarta, entrambi in pensione, con la sola licenza elementare e che all'epoca delle operazioni contestate avevano già superato gli 80 anni di età. A questo proposito, i ricorrenti contestano anche le diverse profilature alle quali essi erano stati sottoposti nel corso del tempo, dalle quali risultava un profilo di

rischio medio o medio alto, che a loro avviso non era conforme al loro reale profilo (basso). Inoltre, i ricorrenti contestano la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari proposti, rilevando che l'intermediario non li aveva informati del fatto che si trattava di azioni e obbligazioni convertibili in azioni, non quotate su un mercato regolamentato. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedono, in via principale, la restituzione dell'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni dell'intermediario, previa dichiarazione di nullità delle operazioni contestate, e, in via subordinata, il risarcimento della perdita subita a causa della diminuzione di valore degli strumenti acquistati.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via preliminare, il resistente precisa che i ricorrenti hanno acquistato le azioni e obbligazioni oggetto del ricorso mediante le seguenti operazioni: *i*) nel novembre 1995 n. 140 azioni ciascuno; *ii*) tra il 2006 e il 2013 n. 34 azioni ciascuno a titolo gratuito; *iii*) in data 9 gennaio 2013 n. 1.132 azioni ciascuno, nonché obbligazioni convertibili per un valore nominale di € 10.640,00 ciascuno (successivamente convertite in azioni). Ciò premesso, il resistente eccepisce la prescrizione di tutte le pretese dei ricorrenti relative agli acquisti effettuati oltre dieci anni prima della trasmissione del reclamo del 29 agosto 2017. Inoltre, contesta che alcuna violazione gli sia imputabile in relazione agli acquisti non prescritti. In particolare, il resistente contesta che gli acquisti non fossero adeguati al profilo dei ricorrenti, rilevando, da una parte, che all'epoca delle operazioni oggetto del ricorso le proprie azioni avevano un profilo di rischio medio e, dall'altra parte, che i ricorrenti erano stati sottoposti in più occasioni a profilatura, in occasione delle quali era emerso un profilo medio o medio alto. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato correttamente i ricorrenti delle caratteristiche e dei rischi delle proprie azioni e obbligazioni convertibili. A questo proposito, il resistente rileva che i ricorrenti hanno acquistato a più riprese le proprie azioni, e quindi che non è verosimile che essi non ne conoscessero le caratteristiche. Inoltre, il resistente rileva che i ricorrenti avevano dato atto in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2013 di avere preso visione del prospetto informativo

pubblicato, dove le caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni subordinate erano ampiamente descritte. Per quanto riguarda in particolare la mancata informativa sull'illiquidità delle proprie azioni, il resistente rileva che all'epoca degli acquisti contestati le proprie azioni non erano illiquide, dal momento che venivano liquidate con un tempo medio di attesa inferiore ai 90 giorni. Il resistente contesta anche l'entità della pretesa risarcitoria dei ricorrenti, rilevando, da una parte, che essi hanno percepito dividendi rispettivamente per complessivi € 418,93 e € 418,70 e, dall'altra parte, che essi sono ancora in possesso delle azioni acquistate, correntemente negoziate sul mercato Hi-Mtf. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. I ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di depositare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

## **DIRITTO**

*1.* Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

In via preliminare rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta provato che i ricorrenti hanno acquisito azioni e obbligazioni del resistente mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) nel 1995 n. 140 azioni ciascuno per un controvalore non noto; *ii*) nel 2006, 2012 e 2013 n. 34 azioni ciascuno a titolo gratuito; *iii*) in data 9 gennaio 2013 n. 1.132 azioni ciascuno per un controvalore di € 9.056,00; *iv*) in data 9 gennaio 2013 obbligazioni convertibili per un controvalore di € 10.640,00 ciascuno; *v*) in data 24 aprile 2013 n. 575 azioni per un controvalore di € 4.600,00 (a favore di entrambi); *vi*) in data 24 aprile obbligazioni per un controvalore di € 5.450,98 (a favore di entrambi). Per effetto della conversione delle obbligazioni in azioni e del trasferimento di tali titoli in due distinte sotto-rubriche dei ricorrenti, dalla stessa documentazione risulta provato che il primo ricorrente è titolare di n. 3.007 azioni per un controvalore di € 24.730,23, mentre la seconda ricorrente di n. 3.004 azioni per un controvalore di € 24.712,75 (escludendo il controvalore delle azioni acquistate nel 1995, non noto).

2. Ciò precisato, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in relazione a tutti gli acquisti effettuati oltre dieci anni prima l'invio del reclamo del 29 agosto 2017, e quindi in concreto degli acquisti risalenti al 1995. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, sia l'azione di ripetizione (formulata dai ricorrenti in via principale), che quella di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di condotta nella prestazione di un servizio di investimento (formulata dai ricorrenti in via subordinata), sono soggette al termine ordinario di prescrizione di durata decennale, decorrente dal giorno in cui è stato disposto il pagamento in relazione al quale si chiede la restituzione o è stata disposta l'operazione in relazione alla quale si chiede il risarcimento del danno. Pertanto, l'oggetto del presente giudizio è da intendersi limitato agli acquisti (e ai pagamenti) disposti dopo il 29 agosto 2007, non risultando atti di interruzione della prescrizione antecedenti rispetto al primo reclamo del 29 agosto 2017.

3. Nel merito, è infondata la domanda formulata in via principale di restituzione dell'intero capitale investito, previo accertamento della nullità di tutti gli acquisti effettuati. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, la violazione di un obbligo di condotta nella prestazione di un servizio di investimento non determina di per sé la nullità dei singoli acquisti.

4. E' fondata invece la domanda subordinata di risarcimento del danno. Infatti, nel caso di specie, a fronte delle specifiche contestazioni di parte ricorrente, il resistente non ha dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta. In particolare, non essendo contestato tra le parti che tutte le operazioni oggetto del presente giudizio sono state oggetto di consulenza (e quindi di una raccomandazione personalizzata), il resistente non ha dimostrato che esse fossero al tempo adeguate al profilo dei ricorrenti. A questo proposito, basta rilevare che il resistente ha raccomandato ai due ricorrenti (persone, tra l'altro, di età avanzata e con un basso livello di scolarizzazione) di investire tutti i loro risparmi in azioni e obbligazioni convertibili emesse dal medesimo intermediario, per di più non quotate su un mercato regolamentato. In un contesto di questo tipo, le circostanze

dedotte dal resistente, ovvero che i ricorrenti erano già azionisti del resistente (avendo acquistato le prime azioni nel 1995), che le proprie azioni avevano all'epoca delle operazioni contestate un profilo di rischio medio (asseritamente coerente con il profilo dei ricorrenti), e che esse non erano ancora divenute illiquide, sono, nel caso di specie, irrilevanti, ancor prima che infondate, dal momento che, anche se effettivamente sussistenti, non sarebbero comunque sufficienti a poter far ritenere adeguate le operazioni contestate.

5. Essendo, dunque, provato che il resistente ha raccomandato ai ricorrenti il compimento di operazioni inadeguate, ciascun di essi ha diritto al risarcimento della differenza tra quanto investito (pari rispettivamente a € 24.730,23 per il primo e a € 24.712,75 per la seconda ricorrente) e il loro valore attuale. Infatti, trattandosi di titoli illiquidi, nulla può essere rimproverato ai ricorrenti per non averli rivenduti non appena resisi conto della loro reale rischiosità. Il valore delle azioni possedute da ciascun ricorrente (pari rispettivamente a n. 3.007 per il primo e n. 3.004 per la seconda ricorrente) può essere ritenuto equitativamente pari al prezzo al quale queste azioni sono attualmente poste in vendita sul mercato Hi-Mtf (pari a € 2,38). Dalle somme di cui ciascun ricorrente ha diritto al risarcimento deve essere detratto quanto complessivamente ricevuto da ciascun di loro a titolo di cedole sulle obbligazioni convertibili e di dividendi sulle azioni, pari rispettivamente a € 1.420,81 per il primo e a € 1.419,73 per la seconda ricorrente. Le somme così determinate (pari rispettivamente a € 16.152,76 ed € 16.143,50) devono essere rivalutate *pro quota* dalla data dei singoli acquisti alla data dell'odierna decisione, per € 756,31 per ciascun ricorrente, e maggiorate di interessi da quest'ultima data sino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 16.909,07 al primo ricorrente e di € 16.899,81 alla seconda ricorrente (per un importo complessivo di € 33.808,88), oltre a interessi legali dalla stessa data sino

al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi